

Piano di Sviluppo Locale 2007/2013 **GAL La Cittadella del Sapere**



GAL La Cittadella del Sapere - Via G. Bruno, 25 - 85033 Episcopia (PZ)
Tel: 0973 22791 - Fax: 0973 233621
Sito Internet: www.lacittadelladelsapere.it - Email: info@lacittadelladelsapere.it

DISCIPLINARE E CAPITOLATO D'ONERI

procedura negoziata da espletarsi tramite cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i. per l'affidamento del Servizio di progettazione e realizzazione di un Museo multimediale

Allegato B

Codice Identificativo (CIG) attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: 4009257F86

CUP: I69E12000010006



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE BASILICATA



Sommario

Articolo 1 - Riferimenti normativi	3
Articolo 2 - Oggetto dell'appalto	3
Articolo 3 - Categoria dei Servizi	3
Articolo 4 - Ambito territoriale	3
Articolo 5 - Prestazioni oggetto del servizio	3
Articolo 6 - Ammontare dell'appalto di servizio e durata del contratto	6
Articolo 7 - Procedura di Gara e criteri di aggiudicazione	6
Articolo 8 - Condizioni minime di ammissibilità	6
Articolo 9 - Requisiti amministrativi	7
Articolo 10 - Capacità economica-finanziaria	9
Articolo 11 - Capacità tecnico-professionale	9
Articolo 12 - Avvalimento	9
Articolo 13 - Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari di concorrenti, g.e.i.e	10
Articolo 14 - Consorzi	11
Articolo 15 - Modalità di presentazione dell'offerta	11
Articolo 16 - Modalità di redazione e contenuti dell'offerta tecnica	12
Articolo 17 - Modalità di redazione e contenuti dell'offerta economica	13
Articolo 18 - Procedura di valutazione delle offerte	13
Articolo 19 - Criteri di valutazione delle offerte	15
Articolo 20 - Cause di esclusione	16
Articolo 21 - Informazioni di carattere tecnico-amministrativo	16
Articolo 22 - Stipula del contratto	17
Articolo 23 - Piano tecnico di lavoro	17
Articolo 24 - Gruppo di lavoro e caratteristiche minime	18
Articolo 25 - Obbligazioni, danni, responsabilità dell'appaltatore	18
Articolo 26 - Variazioni qualitative o quantitative	19
Articolo 27 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto	19
Articolo 28 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto	19
Articolo 29 - Divieto di subappalto	19
Articolo 30 - Modalità di fatturazione e pagamento	19
Articolo 31 - Accettazione dei servizi e responsabilità dell'aggiudicatario	20
Articolo 32 - Diritti d'autore, brevetti industriali e proprietà	20
Articolo 33 - Riservatezza. Nomina responsabile esterno	20
Articolo 34 - Osservanza delle condizioni di lavoro	21
Articolo 35 - Verifiche	21
Articolo 36 - Informazione e pubblicità	21
Articolo 37 - Tutela della privacy	21
Articolo 38 - Responsabilità e obblighi	21
Articolo 39 - Clausola penale	21
Articolo 40 - Risoluzione anticipata del contratto	22
Articolo 41 - Recesso	23
Articolo 42 - Foro competente	23
Articolo 43 - Rinvio al codice degli appalti	23
Articolo 44 - Responsabile unico del procedimento e informazioni	23
Articolo 45 - Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali	23

ARTICOLO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Decisione del Consiglio n.2006/144/CE del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii.;
- Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione Europea del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo rurale 2007-2013;
- le disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Basilicata, Allegato 1, Procedure attuative per l'Asse 4 Leader paragrafo 6.2.1;
- il Piano di Sviluppo Locale "Fare Società Locale" del Gal La Cittadella del Sapere, approvato con D.G.R. Regione Basilicata n.1854 del 13 dicembre 2011.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il progetto, nell'ambito della Misura 4.1 "Implementazione delle strategie di sviluppo locale" (Art.63, Par. A del Reg. (CE) 1698/2005), sottomisura 4.1.3 – Azioni a sostegno della qualità della vita e della diversificazione dell'economia rurale, del PSL "Fare società locale", è finalizzato alla realizzazione di attività di programmazione di eventi, mostre e spettacoli culturali di caratura nazionale ed internazionale, che la messa in opera del museo virtuale "Monna Lisa Lagonegro Museum", secondo una prospettiva che esalti il ruolo e la vita della regione assieme al mondo della scuola. L'intento è dunque quello di promuovere l'area di riferimento grazie ad un partenariato con soggetti locali e non, mediante l'offerta di servizi votati in primo luogo al mondo della scuola e dei giovani.

I benefici, oltre ad essere concreti e strumentali (museo, libri, eventi, itinerari culturali, la mostra, il sito on line, la Web TV, la lectio etc.), saranno anche quelli di una promozione pubblica del territorio, a livello sia nazionale che internazionale, con una ricaduta turistica. In questo senso è possibile immaginare un'occasione di diretto avvio al lavoro, dal momento che saranno coinvolti vari giovani (sia nell'organizzazione che nella filiera turistico - enogastronomica) da tenere sempre in grande considerazione per avviare e valorizzare itinerari territoriali di gusto e cultura.

Il progetto contribuirà al conseguimento dell'obiettivo specifico del **Piano di Sviluppo Locale** denominato **"Migliorare la qualità e l'accesso ai servizi"**, in quanto il miglioramento dell'offerta di beni e servizi collettivi favorirà l'implementazione di un sistema virtuoso di presenza e di qualità ad alto valore sociale.

ARTICOLO 3 - CATEGORIA DEI SERVIZI

1. La categoria dei servizi, ai sensi del D.Lgs. nr. 163/06, è quella indicata nell'Allegato II B "Elenco dei Servizi di cui agli articoli 20 e 21", Categoria 26, CPV 79952100-3 Servizi di organizzazione di eventi culturali.

ARTICOLO 4 - AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale cui si riferisce il servizio oggetto di appalto è il territorio della GAL La Cittadella del Sapere.

ARTICOLO 5 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

L'iniziativa si articola in varie attività che fanno riferimento alle seguenti quattro fasi:

FASE A –ATTIVITA' TRASVERSALI GENERALI:

- A1. Ideazione e progettazione di dettaglio delle micro attività
- A2. Direzione tecnica del progetto
- A3. Coordinamento organizzativo e di accoglienza

FASE B – MUSEO E ATTIVITA' CORRELATE

- B1. Esposizione di riproduzioni di opere
- B2. Eventi notturni

- B3. Organizzazione di convegni nazionali ed internazionali
- B4. Organizzazione di tre itinerari enogastronomici
- B5. Mostra presso un comune lucano dell'area e serata finale con il Premio Nobel

FASE C – RAPPORTO CON IL TERRITORIO E COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI

- C1. Creazione e potenziamento di una rete di collegamenti e collaborazioni con soggetti istituzionali
- C2. Coinvolgimento delle scuole, realizzazione di seminari, rapporto con studenti e docenti, distribuzione di libri

FASE D – COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO

- D1. Gestione dei rapporti con i media a livello nazionale
- D2. Informazione Globale
- D3. Pubblicità e Merchandising

Descrizione delle attività da espletare

FASE A –ATTIVITA' TRASVERSALI GENERALI

A1. Ideazione e progettazione di dettaglio delle microattività

In questa fase sarà realizzata la progettazione e l'ideazione delle attività e degli eventi, nonché l'impostazione dei seminari e della stesura dei testi di presentazione, delle brochure e della realizzazione di un sito internet.

A2. Direzione tecnica del progetto

Assicurerà il buon funzionamento del progetto stesso, garantendo il rispetto dei costi, dei tempi e il raggiungimento degli obiettivi sociali ed economici. Questa attività è funzionale all'organizzazione efficiente delle attività, dei seminari e delle risorse a disposizione, svolgendo, contestualmente, un'azione di monitoraggio costante.

A3. Coordinamento organizzativo e di accoglienza

Questa attività prevede l'organizzazione capillare nel territorio. Il piano prevede la distribuzione dei libri, il coordinamento delle scuole, il rapporto con docenti e allievi e la predisposizione delle stesse procedure concorsuali rivolte ai giovani.

FASE B – MUSEO E ATTIVITA' CORRELATE

B1. Esposizione di riproduzioni di opere conservate in tutto il mondo

Si tratta di un'iniziativa ampiamente sperimentata all'estero ed in Italia, ed è orientata a portare in un unico luogo riproduzioni ad altissima definizione, ed in scala 1:1, di opere indisponibili, conservate nei musei di tutto il mondo. Il "*Monna Lisa Lagonegro Museum*", sarà collocato nella sede prestigiosa del Palazzo Corrado, presso il Comune di Lagonegro, già nelle disponibilità del GAL "La Cittadella del Sapere", ove saranno ospitate le riproduzioni digitali retroilluminate di numerose opere, corredate da un'ampia parte storico-critica. Ogni riproduzione verrà accompagnata da registrazioni in varie lingue, contenenti spiegazioni storiche ed artistiche, che si potranno ascoltare grazie alle cuffie fornite dal museo.

Elenco esemplificativo delle riproduzioni digitali:

- La Gioconda di Leonardo da Vinci;
- Tutti gli studi di Leonardo riconducibili alla Gioconda;
- Tutte le opere di Leonardo in cui si possono riscontrare similitudini o collegamenti con il sorriso della Gioconda;
- Tutte le opere degli artisti che hanno rielaborato creativamente la Gioconda (da Duchamp a Warhol agli autori di graffiti, ad artisti noti e meno noti);
- Fotografie di tutti i luoghi di Lagonegro legati alla storia di Monna Lisa;
- Una sezione dedicata al cantautore lucano Mango e alla sua canzone, con video musicali ed esecuzioni della sua canzone richiesti a RAI TECHE;
- Frammenti di film e di trasmissioni televisive dedicati a Leonardo e a Monna Lisa.

L'attività B1, nel suo complesso, richiede l'acquisizione dei diritti di riproduzione delle opere e l'allestimento del Museo, oltre allo svolgimento di un lavoro di progettazione e direzione del Museo stesso.

B2. Eventi notturni

Affinché Lagonegro sia identificata sempre di più come “la città di Monna Lisa”, e affinché il museo si trasformi in un polo di attrazione per tutto il territorio, dovranno essere organizzati eventi notturni, quale la proiezione dell’immagine della Gioconda sul monte di Lagonegro per un’ora ogni sera intorno alla mezzanotte, in modo che sia visibile su tutto il territorio. Questo evento diventerà una peculiare attrazione della cittadina.

B3. Organizzazione di convegni nazionali ed internazionali

Dovranno essere pianificati ed organizzati eventi (almeno n.2) di livello nazionale ed internazionale, in grado di favorire il rapporto diretto tra il pubblico e le istituzioni. Si intende, in particolare, organizzare incontri con *sei scrittori italiani* che coinvolgano gli studenti dei vari Istituti scolastici coinvolti (cfr. Fase C) al fine di approfondire i temi già svolti nei seminari.

B4. Organizzazione di tre itinerari culturali, poetici ed enogastronomici

Dovranno essere pianificati ed organizzati eventi che sappiano coniugare i temi enogastronomici e letterari presso le Cantine o Consorzio di Vini. Si dovranno prevedere letture e “*mise en espace*”, che garantiranno ulteriori declinazioni del tema scelto e coerente con gli itinerari. Si dovrà prevedere la presenza di attori, scrittori e poeti.

B5. Mostra e serata finale con il Premio Nobel

Si dovrà pianificare un evento/conferenza finale sul tema, da organizzare presso un comune dell’area, che culmini con la presentazione delle attività svolte con le scuole del territorio (cfr. Fase C). Testimonial della conferenza finale sarà il Premio Nobel dell’anno, il quale terrà una lectio/spettacolo sull’argomento prescelto letterario dell’anno. Si intende produrre anche un filmato professionale a testimonianza della serata: questo documentario può diventare un prodotto da utilizzare successivamente sia a livello didattico che a livello di generale informazione nei supporti media televisivi e altro.

FASE C – RAPPORTO CON IL TERRITORIO E COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI

C1. Creazione e potenziamento di una rete di collegamenti e collaborazioni con soggetti istituzionali

Il museo diventerà un importante centro di ricerca e documentazione sull’opera di Leonardo in generale e sulla Gioconda in particolare. Questo attraverso una rete di collegamenti e di collaborazioni con:

- Ministero dei Beni Culturali
- Museo del Louvre di Parigi
- “Le mostre impossibili” della RAI
- Rai Teche
- tutti i Centri Studi Leonardeschi

C2. Coinvolgimento delle scuole, realizzazione di seminari, rapporto con studenti e docenti, acquisto e distribuzione di libri

Si dovranno coinvolgere almeno 15 Istituti fra scuole medie e medie superiori. Verrà stabilito un canone di libri e materiali video (cinema, documentari, trasmissioni televisive) che, insieme alle opere del Premio Nobel, sapranno declinare in modo chiaro ed intelligente il tema prescelto. L’acquisto è di circa 800 esemplari fra libri e DVD da offrire alle scuole che sapranno gestirli come materiali di studio (successivamente in dono alle scuole e agli studenti più meritevoli). Le scuole dovranno essere informate e chiamate a collaborare. Il ruolo dei docenti dovrà essere valorizzato nell’ambito delle attività.

I temi principali, attorno ai quali costituire il lavoro di ricerca delle scuole presenti nel territorio della Basilicata, faranno riferimento alla pace sociale, al credito, allo sviluppo, al valore della cultura, al piano spirituale dell’individuo, alla solidarietà e alla famiglia. In scena ci saranno anche i cinque allievi che sono andati in finale con il loro lavoro. Tutto il materiale prodotto verrà raccolto in un sito web aperto e reso attivo successivamente da discussioni e approfondimenti.

FASE D – COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO

D1. Gestione dei rapporti con i media (di prospettiva nazionale, radiotelevisivo e stampa)

L'attività avrà la finalità di gestire i rapporti con i media, e sarà in grado di selezionare, filtrare e sintonizzare il flusso d'informazioni generato dal progetto in funzione delle esigenze dei media stessi. E' funzionale alle altre attività del progetto per il carattere trasversale che assumerà in quanto agevolerà il conseguimento degli obiettivi afferenti le sfere comunicate e di coinvolgimento territoriale e sociale, rafforzerà il prestigio in termini culturali e sociali delle iniziative che saranno intraprese, accrescerà l'influenza e le sinergie e creerà un'immagine positiva esterna coordinata e convergente verso le finalità attribuite.

D2. Informazione Globale

Si dovrà creare una web TV, denominata "MONNA LISA WEB TV", per la trasmissione di tutte le attività afferenti al progetto, che saranno realizzati all'interno del Museo quali gli eventi ispirati, i cortometraggi, i documentari ed i servizi televisivi.

La mission fondamentale del progetto diventa dunque l'*Informazione Globale*: utilizzando i nuovi media, che sono a disposizione di tutti (handycam digitali e cellulari di ultima generazione) gli studenti in particolare, ma anche tutti coloro che lo desidereranno, potranno realizzare interviste e reportage da inviare alla WEB TV via internet. Questo vale anche per i video maker lucani, che mediante i propri servizi faranno conoscere il territorio dell'area Leader a tutti coloro che, in Italia e in tutti gli altri paesi, si collegheranno con la WEB TV, ma anche per chi, in Italia e all'estero, vuole proporre, segnalare e condividere la propria realtà.

D3. Pubblicità e Merchandising

Si dovranno realizzare alcuni fra i gadget più comuni, che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo: cataloghi, magliette, audiovisivi, cartoline, totem, locandine, inviti, depliant, manifesti, editoria di promozione e servizio e quant'altro si ispiri a Monna Lisa e a Lagonegro. Gli oggetti saranno resi disponibili all'interno del Museo. Si dovrà garantire il coinvolgimento di esperti comprovati del settore per la predisposizione di:

- un opuscolo sulla vicenda della Gioconda;
- una pubblicazione in cui raccontare le opere esposte nel Museo, all'interno della quale ricostruire anche alcuni aspetti della vita sociale a cavallo tra XV e XVI secolo, come per esempio le strade dell'epoca, le malattie dell'epoca (la peste, i morbi, ecc.), la ritrattistica, il paesaggio lucano del periodo, ecc.

Tali pubblicazioni saranno rese disponibili in consultazione al pubblico nell'area del Museo.

ARTICOLO 6 - AMMONTARE DELL'APPALTO DI SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO

1. L'importo a base di gara per il servizio oggetto dell'appalto è di **€ 190.000,00 IVA inclusa (euro centonovantamila/00)**, per i servizi da erogarsi a partire dalla data di stipula del contratto fino al 30/06/2015.

2. L'appalto del servizio in oggetto è finanziato nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007 – 2013, Asse 4 – Leader, Piano di Sviluppo Locale "Fare Società Locale", approvato con D.G.R. Regione Basilicata n.1854 del 13 dicembre 2011.

ARTICOLO 7 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D.Lgs. 12-04-2006, nr. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e ss.mm.ii., dal D.P.R. 5-10-2010, n. 207, dal presente disciplinare e capitolato allegato alla lettera di invito della procedura.

2. All'affidamento del servizio si procederà mediante esperimento di procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, con ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsti rispettivamente dall'art.125, commi 1, lett. b), 9 e 11 e dall'art. 83, D.Lgs., nr. 163/06 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI MINIME DI AMMISSIBILITÀ

1. I soggetti invitati possono presentare una sola istanza di partecipazione alla gara, anche riuniti o consorziati o che intendono riunirsi o consorziarsi, ai sensi degli articoli 34, 35, 36, 37 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i..

2. Ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. (soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), D.Lgs., nr. 163/06) si applicano le regole previste per i raggruppamenti temporanei di imprese.

3. Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m quater), vengono esclusi i concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

4. Ai sensi dell'art. 37, comma 7, D.Lgs. 163/06, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione di tutti i suddetti soggetti concorrenti coinvolti.

5. Ai fini della verifica delle condizioni minime di ammissibilità, **a pena di esclusione** dalla partecipazione alla gara, i concorrenti devono produrre, ai sensi dell'art. 38, D.Lgs., nr. 163/06, quanto previsto dai successivi articoli.

6. Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara deve essere prodotta in lingua italiana. Si precisa che in caso di certificazioni o attestazioni e documentazioni rilasciate in lingua diversa dall'italiano, deve essere presentata anche la traduzione giurata.

ARTICOLO 9 - REQUISITI AMMINISTRATIVI

1. **L'istanza di partecipazione alla procedura (Allegato "C")**, sottoscritta dal legale rappresentante o persona munita di idonei poteri, contenente **la dichiarazione** di elezione di domicilio, l'indicazione del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica ai quali il GAL effettua le comunicazioni connesse alla procedura di gara. Le comunicazioni sono effettuate dal GAL, di norma, mediante fax al numero indicato nell'istanza di partecipazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. nr. 163/06.

2. L'istanza in questione deve contenere il consenso del concorrente al trattamento dei dati, e di ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, da parte del GAL, ai fini della partecipazione alla gara e della scelta dell'aggiudicatario.

3. **Unitamente a detta istanza**, deve essere prodotta **dichiarazione del legale rappresentante (Allegato "C1")**, resa ai sensi degli artt. 38 e 47, D.P.R. nr. 445/00, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, attestante:

3.1 la completa denominazione del concorrente, la natura e forma giuridica, la data di costituzione, la sede legale e operativa, i numeri di C.F. e P.IVA, di posizione I.N.P.S., I.N.A.I.L. e il C.C.N.L. applicato, nonché le generalità del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti riferiti al procedimento di gara. A detta istanza va eventualmente allegato, in originale o copia conforme all'originale, atto di procura, qualora gli atti di gara siano sottoscritti da persona diversa dal legale rappresentante. Non è consentita procura per persona da nominare;

3.2 che il soggetto rappresentato, i suoi amministratori e gli altri soggetti di cui all'art. 38, D.Lgs., nr. 163/06 e s.m.i. non si trovano in nessuna delle condizioni ostative di cui allo stesso art. 38; tale dichiarazione deve essere comprensiva, a pena di esclusione, delle generalità degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e delle generalità dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito. Anche per detti soggetti, oltre che per: Titolare e Direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale; Soci e Direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo; Soci accomandatari e Direttore tecnico, se trattasi di società in accomandita semplice; Amministratori muniti di potere di rappresentanza, Direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società, deve essere attestata l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere b), c) ed m - ter) del comma 1 dell'articolo 38 del D.Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i.; ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i., il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;

3.3 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17, Legge, 12-03-1999, nr. 68, ovvero di non essere assoggettato alle norme, specificandone la motivazione;

3.4 di avere preso visione del disciplinare e capitolato d'onori e di accettare integralmente e in modo incondizionato l'appalto alle condizioni stabilite dal predetto capitolato in particolare i divieti, prescrizioni e condizioni stabiliti dallo stesso per lo svolgimento della gara e per l'esecuzione del servizio, con relative conseguenze in caso di violazione o difformità;

3.5 alternativamente:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente ovvero

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente ovvero
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. **La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;**

3.6 l'assenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1-bis, Legge, nr. 383/01;

3.7 la cognizione che l'intervento di cui al presente va attuato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

3.8 l'impegno a compiere, in caso di aggiudicazione, quanto necessario ai fini del rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento CE n.1974/06 "*recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*";

3.9 l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, la disponibilità di tutti i documenti pertinenti l'operazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1975/2006, che stabilisce modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e ad assicurare anche in corso d'opera, in occasione dei controlli in loco l'accesso ai medesimi e a fornire, in tali occasioni, estratti o copie dei suddetti documenti al GAL e a tutti gli organismi regionali, statali e comunitari titolati ad eseguire controlli;

3.10 che non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in Legge n.248/2006;

3.11 che, con riferimento agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico di sicurezza sul lavoro), l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio, e che ha formulato l'offerta tenendo conto delle norme in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori anche in relazione alle recenti disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 81/2008, in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, apportate dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

3.12 che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;

3.13 che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita.

4. Attestazione del pagamento effettuato a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, determinato sulla base delle "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, Legge, 23-12-2005, nr. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010", pubblicate con avviso del 31 marzo 2010 sul sito <http://www.avcp.it/> dalla stessa Autorità. Nel presente appalto il versamento del contributo di partecipazione alla gara è di **Euro 20,00 (euro venti/00)**. Il pagamento della contribuzione può avvenire con le seguenti modalità: per eseguire il pagamento, indipendentemente dalle modalità di versamento utilizzata sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi". L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi o la ricevuta stampata accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile *on line* sul sito "Servizio riscossione" oppure lo **scontrino originale** rilasciato dal punto vendita Lottomatica. **Per i soli operatori economici esteri**, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario nr. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788, (BIC:PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

1 il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;

2 il CIG (che identifica la procedura) che è **4009257F86**.

4.1 A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta l'attestazione del bonifico.

4.2 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o già costituito, il versamento è unico ed effettuato dal capogruppo. In caso di consorzio stabile il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di R.T.I..

ARTICOLO 10 - CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA

1. La dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R., nr. 445/00, attestante il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi n.3 (tre) esercizi [2008, 2009, 2010], risultante dai bilanci d'esercizio. Tale fatturato, a pena di esclusione, non dovrà essere complessivamente inferiore all'importo posto a base di gara, IVA esclusa. La dichiarazione di cui al presente articolo vanno rese conformemente agli schemi di cui all'**Allegato "C1"**.

ARTICOLO 11 - CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

1. La dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri, resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR nr. 445/2000, attestante l'elenco dei principali servizi di contenuto analogo a quello/i oggetto del presente appalto, realizzati negli ultimi n.3 esercizi (vale a dire regolarmente eseguiti nel periodo prescritto, anche se il relativo titolo giuridico originante le prestazioni in questione non coincide pienamente, sotto il profilo temporale, con il predetto triennio, e sempre che la dichiarazione degli importi sia univocamente riferibile a detto periodo), con indicazione per ciascun servizio, dell'oggetto, delle date di inizio e ultimazione e dei destinatari pubblici e privati e dei relativi importi contrattuali. Il concorrente deve aver svolto almeno **n.2** servizi analoghi. Rientrano nei servizi di natura analoga le attività di contenuto riconducibile a quelle oggetto della presente gara, realizzate sia per soggetti pubblici che per privati. Non vengono presi in considerazione servizi non rientranti nella predetta definizione.

2. Nel caso di servizi realizzati in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, il concorrente deve specificare l'importo ad esso riferito.

3. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito può essere posseduto cumulativamente dalle imprese costituenti il raggruppamento. Ciascun componente il raggruppamento deve rendere la dichiarazione, ai sensi artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui al predetto punto 1), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa interessata, per i servizi che lo riguardano direttamente. In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

4. I concorrenti non residenti in Italia possono produrre, con riferimento ai requisiti, idonea equivalente documentazione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, nel rispetto delle specifiche disposizioni degli artt. 47 e 38, comma 5, del D.Lgs., nr. 163/06.

5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo vanno rese conformemente agli schemi di cui all'**Allegato "C1"**.

ARTICOLO 12 - AVVALIMENTO

1. Ai sensi della Direttiva 2004/18/CE dell'art. 49 D.Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i., l'avvalimento è ammesso con riferimento ai requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA di altro soggetto;

2. Il concorrente che intenda soddisfare predetti requisiti mediante avvalimento di una sola Impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 163/06 e s.m.i., deve presentare:

- a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa ausiliaria;
- a) dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri dell'Impresa ausiliaria resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. nr. 163/06, resa negli stessi termini e condizioni ivi descritti, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- b) dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri dell'Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga incondizionatamente ed irrevocabilmente verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto di avvalimento;

- c) dichiarazione del legale rappresentante o persona munita di poteri dell'Impresa ausiliaria resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR nr. 445/2000, con cui questa attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata con uno degli altri concorrenti alla gara;
- d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di una Società che appartiene al medesimo gruppo societario, in luogo del contratto di cui alla presente lettera e) il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva resa ex art. 38 e 47 del DPR nr. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

3. Non è consentito che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, a pena di esclusione di tutti i concorrenti con la medesima Impresa ausiliaria.

4. Non è consentito che partecipino alla gara sia l'Impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di entrambi.

5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di contratto.

6. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara.

7. Tutte le dichiarazioni di avvalimento vengono trasmesse all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, così come previsto dall'art. 49, comma 11, del D.Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 13 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, G.E.I.E

1. Per i raggruppamenti temporanei di impresa, i consorzi ordinari di concorrenti e i G.E.I.E., di cui all'art. 34, lettera d), e) ed f) e 37 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., debbono essere osservate anche le seguenti prescrizioni e presentati anche i seguenti documenti, a pena di esclusione:

- a) i requisiti di cui al precedente art. 4, devono essere posseduti da tutti i componenti costituenti il raggruppamento, il consorzio ordinario o il G.E.I.E.. Le relative dichiarazioni richieste vanno rese, negli stessi termini e modalità, distintamente anche da tutte le imprese componenti il raggruppamento. L'istanza ivi prevista va sottoscritta congiuntamente da tutti i membri del raggruppamento il consorzio ordinario o il G.E.I.E.;
- b) in caso di costituendi raggruppamenti, consorzi ordinari o il G.E.I.E. la cauzione provvisoria e l'impegno del fideiussore devono essere unici e essere prestati dal soggetto capogruppo e mandatario, ma deve coprire tutti i soggetti componenti, che devono essere espressamente indicati. Il beneficio della riduzione dell'importo della cauzione provvisoria del 50% è consentito solo se tutti i componenti facenti parte del raggruppamento, il consorzio ordinario o il G.E.I.E. si trovano nelle condizioni previste dall'art. 75, comma 7, D.Lgs., nr. 163/06.;
- c) in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari e G.E.I.E. costituiti, la cauzione provvisoria deve essere prestata dalla capofila mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti componenti;
- d) il versamento del contributo di partecipazione alla gara di cui all'art. 1, commi 65 E 67 Legge, nr. 266/05 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici lavori, servizi e forniture dovrà essere unico e dovrà essere effettuato dalla capofila mandataria;
- e) in caso di costituendi raggruppamenti, consorzio ordinario o G.E.I.E., dichiarazione, contenuta nell'istanza di partecipazione, resa e sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i componenti del raggruppamento, consorzio ordinario o G.E.I.E. medesimo, dell'intenzione di costituirsi giuridicamente in tale forma con l'indicazione esplicita e completa della denominazione/ragione sociale di tutti i componenti, con indicazione del soggetto capofila a cui farà riferimento il GAL. Detta dichiarazione deve contenere espressamente l'impegno, a pena di esclusione, che in caso di aggiudicazione, tutti i componenti si conformeranno alla disciplina dell'art. 37. D.Lgs., nr. 163/06 e s.m.i.;
- f) in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari e G.E.I.E. costituiti, l'istanza deve essere corredata dal mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo e mandatario, redatto in conformità all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, in originale o copia autenticata ai sensi di legge;
- g) il requisito di capacità economico finanziaria, di cui all'art. 10 del presente capitolato, devono essere posseduti nella misura di almeno il 60% dalla mandataria e nella misura di almeno il 10% da ciascuna delle mandanti. Ciascun componente il suddetto raggruppamento deve rendere la

suddetta dichiarazione, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR n 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa interessata, per il fatturato che lo riguarda direttamente;

- h)** il requisito di capacità tecnico-professionale, di cui all'art. 11 del presente capitolato, può essere posseduto cumulativamente dalle imprese costituenti il raggruppamento, consorzio ordinario o G.E.I.E.. In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Ciascun componente il raggruppamento, consorzio ordinario o G.E.I.E. deve rendere la dichiarazione, ai sensi artt. 38 e 47 del D.P.R. n 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa interessata, per i servizi che lo riguardano direttamente;
- i)** l'eventuale dichiarazione di avvalimento, di cui all'articolo 12, deve essere resa e sottoscritta congiuntamente, in caso di costituendo raggruppamento, da tutti i componenti;
- j)** l'offerta tecnica e l'offerta economica debbono essere rese e sottoscritte congiuntamente da tutti i componenti del raggruppamento, del consorzio ordinario o del G.E.I.E.. Qualora il raggruppamento, il consorzio ordinario o il G.E.I.E. sia già stato costituito, gli atti in questione debbono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti. **Nell'offerta devono essere indicate le parti di servizio che ogni componente del raggruppamento, del consorzio ordinario o del G.E.I.E. effettuerà e le rispettive quote di partecipazione;**
- k)** è fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In tali casi, tutte tali offerte vengono escluse dalla procedura;
- l)** in riferimento alle vicende societarie di ogni partecipante al raggruppamento (quali ad esempio fusione con altre società) è fatto obbligo che i partecipanti medesimi mantengano tutti i requisiti richiesti dal presente capitolato anche in costanza di rapporto contrattuale.

ARTICOLO 14 - CONSORZI

1. Per i consorzi, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 34, 35, 36 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

2. Per i consorzi di cui all'art. 34 lett. b) e c) del D.lgs 163/2006 e s.m.i. - consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili - devono essere osservate le seguenti prescrizioni e presentati i seguenti documenti, a pena di esclusione:

- a)** l'istanza deve contenere l'indicazione (denominazione, sede legale e sede operativa, C.F./P.IVA) di tutti i soggetti operatori economici costituenti il consorzio, resa e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio;
- b)** una dichiarazione, contenuta nell'istanza di partecipazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, con l'indicazione di tutte le consorziate per le quali il consorzio concorre e designate esecutrici del servizio; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; è vietata altresì la partecipazione a più di un consorzio stabile;
- c)** i requisiti di cui al precedente articolo 4 devono essere posseduti sia dal consorzio sia da tutte le consorziate designate quali esecutrici del servizio. Le relative dichiarazioni richieste vanno rese, negli stessi termini e modalità, distintamente sia dal consorzio sia anche da tutte le consorziate designate quali esecutrici del servizio;
- d)** i requisiti di capacità finanziaria e tecnica (artt. 10 e 11) sono sommati con riferimento alle consorziate per le quali il consorzio concorre;
- e)** l'offerta tecnica e l'offerta economica debbono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio.

ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. **Termine di presentazione.** Le offerte, complete della relativa documentazione, **devono pervenire, a pena di esclusione**, a mezzo raccomandata postale A/R e/o corrieri autorizzati o a mano perentoriamente **entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della lettera di invito, ore 13.00**, al seguente indirizzo: **GAL LA CITTADELLA DEL SAPERE, Piazza Duca degli Abruzzi n.9, 85042 Lagonegro (PZ)**. Si precisa che l'orario osservato dall'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, e dalle 15.30 alle 19.00. Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.

2. Le offerte inviate non possono essere ritirate dopo l'apertura della gara.

3. Modalità di presentazione del plico. L'offerta, redatta in carta legale o resa legale, in lingua italiana, deve pervenire, a cura e rischio del mittente, **a pena di esclusione**, in un unico plico chiuso, sigillato con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato, recante all'esterno, **oltre l' intestazione del mittente, contenente denominazione o ragione sociale, numero di telefono, fax e mail** (se R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E. indicare la capogruppo, se raggruppamento o consorzio o G.E.I.E. costituendi indicare i dati di ogni soggetto componente) e la dicitura **"PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN MUSEO MULTIMEDIALE - "RISERVATA: NON APRIRE"**.

4. Contenuti del plico. Il predetto plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno **tre buste, non trasparenti**, anch'esse **tutte** chiuse e sigillate con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmate, recanti l' intestazione del mittente e rispettivamente così contrassegnate:

"BUSTA 1): DOCUMENTAZIONE DI GARA"

"BUSTA 2): OFFERTA TECNICA"

"BUSTA 3): OFFERTA ECONOMICA".

5. Nella **"Busta 1): Documentazione di gara"**, devono essere contenuti, a pena d'esclusione, i documenti indicati ai precedenti artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente capitolato.

6. Nella **"Busta 2): Offerta Tecnica"** deve essere contenuta la proposta progettuale, a pena d'esclusione, resa in conformità a quanto indicato dai successivi artt. 16 e 24, del presente capitolato.

7. Nella **"Busta 3): Offerta Economica"** deve essere contenuto, a pena di esclusione, il documento dell'offerta economica omnicomprensiva per la realizzazione del servizio, redatto in conformità a quanto indicato dall'art. 17 (vedi **Allegato "D"**), del presente capitolato, espressa in Euro + I.V.A., in cifre ed in lettere, con avvertenza che in caso di discordanza tra cifre e lettere, viene considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per Il GAL.

ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI REDAZIONE E CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA

1. La gara non è suddivisa in lotti, né è possibile presentare offerte per singole parti, pertanto risulta necessario, **a pena di esclusione**, presentare un'unica proposta progettuale (progetto tecnico) articolata per tutti i singoli punti, come indicato al successivo comma 6.

2. Non è ammessa, **a pena d'esclusione**, la presentazione di offerte condizionate, oppure per parti del servizio oggetto del Capitolato.

3. La proposta tecnica deve essere redatta in lingua italiana, in un unico documento articolato per punti, di **massimo nr.40 pagine**. La Commissione si riserva di non valutare le pagine eccedenti.

4. L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in originale, con firma per esteso e in forma leggibile, dal legale rappresentante del concorrente, ovvero, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, congiuntamente da tutti i legali rappresentanti del RTI costituendo, ovvero – nel caso di raggruppamento già costituito – dal legale rappresentante dell'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e dei mandanti", oppure, nel caso di consorzio, dal legale rappresentante del consorzio ovvero, nel caso di consorzio non ancora costituito - congiuntamente da tutti i legali rappresentanti dei soggetti del costituendo consorzio.

5. A pena di esclusione, la proposta tecnica non deve avere qualsivoglia indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico, da cui sia deducibile, anche solo parzialmente, l'offerta economica.

6. La proposta tecnica deve contenere:

- a)** La presentazione del soggetto proponente;
- b)** La descrizione delle fasi operative e delle modalità di realizzazione delle attività previste, specificando la metodologia proposta e gli strumenti previsti; dovranno inoltre essere indicati:
 - la tipologia, i contenuti e la periodicità degli output connessi all'espletamento del servizio;
 - il modello organizzativo e di gestione dedicato allo svolgimento del servizio e proposto: descrizione delle modalità di raccordo con il committente (modalità organizzative del soggetto proponente e modalità di coordinamento del gruppo di lavoro); dovrà, altresì, essere descritto il gruppo di lavoro utilizzato per l'erogazione del servizio secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 24;
- c)** il crono programma delle attività, in coerenza con quanto indicato nel progetto esecutivo "Museo Multimediale", allegato al presente disciplinare e capitolato;
- d)** eventuali servizi aggiuntivi.

7. Nella busta dell'Offerta tecnica dovranno essere inseriti, separatamente dal progetto tecnico, i curricula vitae degli esperti del Gruppo di Lavoro, redatti in f.to europeo e secondo quanto prescritto nel successivo art.24.

8. In caso di RTI, consorzi, o G.E.I.E., deve essere indicata la ripartizione delle parti del servizio in capo a ciascuno dei componenti.

ARTICOLO 17 - MODALITÀ DI REDAZIONE E CONTENUTI DELL'OFFERTA ECONOMICA

1. Sono escluse le offerte espresse in modo condizionato, parziale, indeterminato o incompleto, o in difformità rispetto allo schema indicato e allegato al presente capitolato, ovvero relative ad altra gara o che richi amino documenti allegati ad altro appalto; o contenenti condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità od altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal presente capitolato di gara; o contenenti voci di costo compilate parzialmente.

2. **Non è ammessa, a pena d'esclusione**, la presentazione di offerte per parti del servizio oggetto del Capitolato speciale d'appalto.

2. **Non sono ammesse, a pena d'esclusione**, offerte superiori a **Euro 190.000,00 (Euro centonovantamila/00), I.V.A. inclusa.**

3. Per l'esecuzione dell'appalto, avente ad oggetto servizi di natura intellettuale, l'adozione delle relative misure di sicurezza implica un impegno di Euro 1.210 = (Euro milleduecentodieci/00) IVA inclusa, i cui costi non sono soggetti a ribasso d'asta.

4. L'offerta economica, redatta in lingua italiana, indica, in cifre ed in lettere, deve indicare il prezzo complessivamente offerto e la percentuale di ribasso effettuata sull'importo posto a base di gara, e deve contenere il quadro dettagliato dei costi generali e di quelli relativi alle risorse umane riportando il tipo di professionalità e competenza coinvolto in ciascuna fase di lavoro, i costi unitari per giornata/uomo, il numero di giornate previste.

5. In caso di mancata corrispondenza tra il prezzo totale complessivo del servizio offerto e la percentuale di ribasso applicata, viene preso in considerazione il valore più conveniente per il GAL.

6. Gli errori di calcolo sono rettificati d'ufficio.

7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti nell'offerta economica devono essere indicate le parti del servizio che i singoli componenti del raggruppamento, del consorzio ordinario di concorrenti e del G.E.I.E. eseguiranno e le rispettive quote di partecipazione.

8. L'offerta economica deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta in originale, con firma per esteso e in forma leggibile, dal legale rappresentante del concorrente, ovvero, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E. non ancora costituiti, congiuntamente da tutti i legali rappresentanti dei componenti, ovvero, nel caso di raggruppamento già costituito/G.E.I.E., dal legale rappresentante del soggetto capofila mandatario "in nome e per conto proprio e dei mandanti", ovvero, nel caso di consorzio, di cui all'art. 34 lett. b) e c) del D.lgs 163/2006 e s.m.i., dal legale rappresentante del consorzio.

9. Il concorrente deve dichiarare che nella presentazione della propria migliore offerta ha esaminato e tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sia sulla determinazione della propria offerta tecnica che su quella economica e che l'importo posto a base d'asta è nel suo complesso remunerativo.

10. L'offerta deve essere resa conformemente allo schema di cui all'**Allegato "D"**.

ARTICOLO 18 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. I concorrenti sono vincolati dalle offerte presentate per un periodo di nr. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. Sono esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano presentato offerte nelle quali vengano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio, oppure offerte che siano sottoposte a condizione, nonché incomplete e/o parziali.

3. Il GAL si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ai sensi dell'art. 81, comma 3, D.Lgs., nr. 163/06 e s.m.i.; il GAL si riserva, altresì, il diritto di sospendere, reindire, annullare o non aggiudicare motivatamente; inoltre di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

4. La Commissione giudicatrice è nominata successivamente al termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i..

5. L'aggiudicazione provvisoria è disposta dalla Commissione di valutazione.

6. Il verbale di gara non tiene luogo del contratto. L'aggiudicazione definitiva è impegnativa per l'aggiudicatario immediatamente.

7. Il GAL ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che venga ritenuta congrua in rapporto ai criteri di valutazione di cui al presente disciplinare e capitolato.

8. Nessun compenso o rimborso spese viene corrisposto per gli elaborati prodotti per la partecipazione alla gara, che vengono trattenuti dal GAL.

9. Sul GAL non grava alcun obbligo sino a quando non sia divenuto efficace il provvedimento di approvazione degli esiti della procedura di gara.

10. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs., nr. 163/06 e s.m.i., la Commissione invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati (ai sensi dell'art. 46, D.Lgs., nr. 163/06 e s.m.i.), entro un termine perentorio stabilito dall'Amministrazione, nel caso di errore formale e/o incompletezza delle dichiarazioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8.

11. La Commissione, nella seduta pubblica che verrà comunicata successivamente, procede alle operazioni di ammissione alla procedura, provvedendo all'apertura dei plichi relativi a ogni concorrente, all'apertura della busta nr. 1 (documentazione di gara), alla verifica della regolarità e completezza dei documenti presentati. A dette operazioni possono assistere i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati (muniti di delega).

12. Terminata la procedura di ammissione si procede a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, D.Lgs., nr. 163/06, e s.m.i., un numero di concorrenti ammessi non inferiore al 10% arrotondato all'unità superiore i quali dovranno comprovare, entro n.10 (dieci) giorni dalla data della richiesta, inviata tramite raccomandata a/r (anticipata via fax e mail), il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, presentando la documentazione prescritta dal bando di gara:

a) per la capacità economico-finanziaria:

1) copia dei bilanci, relativi agli ultimi tre esercizi 2008, 2009, 2010 per il fatturato globale;

b) per la capacità tecnica e professionale:

1) copia dei contratti e/o corredati dalle certificazioni di regolare esecuzione e/o referenze delle controparti contrattuali, relative ai servizi analoghi resi.

14. La Commissione procede successivamente a comunicare in forma scritta agli interessati gli esiti delle suddette verifiche.

15. Qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni rese, si procede all'esclusione del concorrente dalla gara e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, D.Lgs., nr. 163/06.

16. Successivamente, si procede all'apertura, in seduta pubblica, dei plichi dell'offerta tecnica, per la verifica della regolarità formale rispetto ai documenti ivi previsti. In una o più sedute non pubbliche, la Commissione procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel presente capitolato. La Commissione, a conclusione dei lavori, provvede a formulare la relativa graduatoria tecnica sulla base dei parametri indicati nel presente capitolato.

18. I concorrenti ammessi vengono invitati con comunicazione via fax o via mail, con congruo anticipo, a presenziare alla seduta di apertura delle offerte economiche.

19. Nella seduta pubblica di cui al precedente comma, il Presidente della Commissione giudicatrice dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

20. La Commissione valuta le offerte economiche, attribuisce i punteggi in applicazione della formula prevista dal successivo art. 19, valuta la congruità delle offerte secondo i criteri indicati nell'art. 86 del D. Lgs. nr. 163/06 attivando, se del caso, il procedimento di verifica indicato nei commi 21 e 22, formula la graduatoria finale e dichiara l'aggiudicazione provvisoria.

21. In conformità al disposto dell'art. 86, comma 2, D.Lgs. nr. 163/06 e s.m.i., viene valutata: la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato.

22. Qualora una o più offerte risultino anormalmente basse, il Presidente della Commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento che procede ai sensi dell'art. 87 e seguenti del D. Lgs. nr. 163/06.

23. Completate le operazioni di gara, la Commissione rimette al GAL tutti gli atti e i verbali di gara per i successivi adempimenti di competenza.

24. Oltre agli accertamenti previsti dal D.P.R. nr. 445/2000 e s.m.i., Il GAL procede altresì all'accertamento, mediante gli Organi competenti, dell'insussistenza di cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in capo al soggetto aggiudicatario.

25. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto viene comunicata nelle forme e nei termini previsti dall'art.79 co. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 ed ss.mm.ii.

ARTICOLO 19 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. La procedura di aggiudicazione è quella stabilita dall'art. 125, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base della valutazione del progetto presentato (offerta tecnica) e del prezzo onnicomprensivo offerto (offerta economica), mediante l'applicazione dei requisiti di valutazione e l'attribuzione dei punteggi di seguito indicati.

2. La Commissione dispone, per la valutazione dell'insieme degli elementi **nr. 100 (cento) punti**, così ripartiti:

a) **Offerta tecnica: massimo nr. 90 (novanta) punti;**

b) **Offerta economica: massimo nr. 10 (dieci) punti.**

3. La qualità dell'offerta tecnica viene valutata sulla base di un punteggio massimo di **nr. 90 (novanta) punti su nr. 100 (cento)**, in relazione ai seguenti requisiti:

CRITERI	ESPLICITAZIONE DEI CRITERI	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI	PUNTEGGIO SUB- CRITERI
1.Qualità dell'offerta	Completezza chiarezza e coerenza della proposta	15	Completezza e chiarezza espositiva	Max 4
			Coerenza e chiarezza nell'articolazione dei servizi proposti	Max 5
			Grado di dettaglio delle attività e dei servizi proposti	Max 6
2.Metodologia ed organizzazione proposta	Validità della metodologia e degli strumenti e interventi proposti	20	Adeguatezza della metodologia proposta e degli strumenti e degli interventi in riferimento al contesto di riferimento	Max 8
			Adeguatezza delle strumenti/soluzioni organizzative e tecniche che il fornitore s'impegna a mettere in atto	Max 12
3.Gruppo di lavoro	Qualità e quantità del Gruppo di Lavoro	30	Adeguatezza, anche sotto il profilo qualitativo, dell'esperienza specifica del Responsabile del progetto	Max 20
			Adeguatezza, anche sotto il profilo qualitativo, dell'esperienza specifica dell'esperto senior di comunicazione	Max 10
4.Eventuali servizi aggiuntivi	Tipologie e quantità dei servizi aggiuntivi offerti	10	Qualità e significatività dei servizi aggiuntivi proposti in termini di ulteriore sostegno all'efficacia complessiva del servizio da realizzare	Max 7
			Quantità dei servizi aggiuntivi proposti	Max 3
5.Cronoprogramma delle attività	Coerenza tempi previsti-interventi da realizzare	15	Coerenza tra interventi previsti, modalità attuative e tempi di realizzazione	Max 15
Tot.		90		

Il calcolo dei punteggi da attribuire alle offerte tecniche viene effettuato, ai sensi del D.P.R. 207/2010, attraverso il metodo aggregativo-compensatore, secondo la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum [W_i \times V_{(a)i}]$$

Dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a) ;

Σ = sommatoria;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito i ;

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito i variabile tra zero e uno.

I coefficienti $V_{(a)}$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'Allegato "G" del D.P.R. 207/2010.

Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra zero ed uno attribuendo il coefficiente pari ad uno al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

4. L'offerta economica deve essere valutata sulla base di un punteggio massimo di **nr.10 (dieci) punti su nr. 100 (cento)**, così composto:

CRITERI	ESPLICAZIONE DEI CRITERI	PUNTEGGIO MAX
Ribasso su base d'asta	$V(a)_i = Ra/Rmax \cdot 10$ Dove: Ra = valore offerto dal concorrente a (da intendersi quale sommatoria del valore attribuito per i singoli sub criteri) Rmax = valore dell'offerta più conveniente	10

5. L'aggiudicazione è disposta a favore del punteggio finale più alto, ottenuto come sommatoria dei punteggi realizzati per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, ciascuno ottenuto nei modi sopra indicati.

6. In caso di parità di punteggio finale di due o più concorrenti, l'aggiudicazione è disposta a favore di quello tra i concorrenti in parità, con il più alto punteggio ottenuto per il progetto tecnico. In caso di parità anche dei punteggi relativi al progetto tecnico, si procederà a sorteggio, ai sensi dell'art. 77, R.D. 23-05-1924, nr. 827.

7. I punteggi intermedi e finali sono calcolati fino a nr. 02 (due) decimali, senza arrotondamenti.

ARTICOLO 20 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i prestatori di servizi che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

2. Fatta salva l'applicazione dell'art.46 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il GAL esclude, altresì, i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico di trasmissione dell'offerta o di altre irregolarità relativa alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.46, comma 1 bis del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., rientrano tra i casi di incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta, per difetto di elementi essenziali:

- Le offerte nelle quali la composizione del gruppo di lavoro non rispetti la configurazione, i requisiti minimi e le competenze professionali di cui all'art. 24 del Capitolato;
- Offerte prive di curricula dei componenti del Gruppo di Lavoro;
- Le offerte contenenti varianti rispetto alle prescrizioni e contenuti del presente Capitolato, fatta salva la possibilità di proporre prestazioni integrative e/o migliorative rispetto a quelli prescritti;
- Le offerte parziali ovvero offerte nelle quali siano state sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio specificate nel presente capitolato, ovvero offerte che siano state sottoposte a condizione.

ARTICOLO 21 - INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto d'appalto, ivi comprese le spese di bollo e registro.

2. Il soggetto aggiudicatario deve:

- a) presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine posto dal GAL nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- b) costituire cauzione definitiva a garanzia del contratto per un importo pari al 10% del valore complessivo del contratto stesso. La garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; in caso di ribasso superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applica l'art. 40, comma 7, del D. Lgs. 163/2006. La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria (prestata in sede di offerta) da parte del GAL che può aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva deve essere costituita da fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari

iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, D.Lgs. nr. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La fidejussione deve:

1. essere incondizionata;
 2. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 3. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 4. prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta del GAL entro 15 giorni dalla richiesta stessa. La cauzione definitiva deve essere costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto, ivi inclusa l'applicazione ed il pagamento delle penali;
- c) qualora aggiudicatario risulti un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o un costituendo consorzio ordinario di concorrenti, deve essere prodotto l'atto costitutivo rispettivamente del raggruppamento o del consorzio ordinario, redatto secondo le modalità sancite dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 22 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, secondo quanto previsto dall'art. 334, comma 2 del DPR n. 207/2010.

2. È facoltà del GAL, stante l'urgenza del Servizio, avviare le attività nelle more di stipulazione del contratto. In ogni caso, essa avviene nel rispetto del codice e in particolare dell'art. 11, comma 9, 10, 10bis e 10 ter, e della normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

3. Dopo l'aggiudicazione il GAL invita, con qualsiasi mezzo che ne garantisca la ricezione, l'Aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto di gara.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del D. Lgs n.163/06 e s.m.i..

4. Ove l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto, o non si presenti alla stipula del contratto all'ora e nel giorno all'uopo stabilito, senza giustificato motivo, il GAL può aggiudicare il servizio all'Offerente secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara.

5. La stipula del contratto è, comunque, subordinata alla condizione risolutiva del negativo esito degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

6. La decorrenza del contratto ha inizio dalla data della sottoscrizione, comunque dalla data di comunicazione di avvio delle attività nelle more di stipulazione del contratto.

ARTICOLO 23 - PIANO TECNICO DI LAVORO

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'affidatario deve predisporre un Piano Tecnico di Lavoro coerente con il cronogramma, presente nella Scheda di Misura allegata al presente capitolato. Tale piano dovrà essere validato dal Consiglio di Amministrazione del GAL.

2. Durante la fase di realizzazione del servizio, il GAL può chiedere, dandone motivazione, modifiche al Piano Tecnico di Lavoro in precedenza accettato.

3. Entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di modifica, l'affidatario deve fare pervenire al GAL la proposta di modifica del piano tecnico di lavoro. Il GAL entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta, accetta le modifiche o invia motivato diniego. Nel caso di diniego, l'affidatario ha 10 (dieci) giorni dal ricevimento del documento attestante la non accettazione della modifica per inoltrare adeguata nuova proposta. Qualora quest'ultima non venga giudicata conforme alla richiesta di GAL, l'affidatario viene ritenuto inadempiente.

4. Proposte di modifica motivate possono provenire anche da parte dell'affidatario. Il GAL entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta, accetta le modifiche o invia motivato diniego.

ARTICOLO 24 - GRUPPO DI LAVORO E CARATTERISTICHE MINIME

1. Per lo svolgimento dell'incarico l'intermediario finanziario è tenuto a costituire un gruppo di lavoro tecnico che ha la responsabilità e la supervisione di tutte le linee di intervento, al fine di garantire l'espletamento ottimale delle attività, con elevato grado d'integrazione e coordinamento fra gli stessi.

2. Il gruppo di lavoro per la realizzazione del servizio oggetto di affidamento deve avere la seguente configurazione e requisiti minimi:

- n.1 Responsabile del progetto, con almeno 10 anni di esperienza in coordinamento nell'ambito della comunicazione istituzionale e delle relazioni pubbliche. Il capo progetto avrà funzioni di supervisione scientifica e metodologica della commessa e sarà responsabile nei confronti del committente dell'avanzamento del servizio e dei risultati;
- n.2 Esperti senior di comunicazione ed organizzazione eventi con almeno 5 anni di esperienza nel campo della comunicazione, promozione ed organizzazione eventi;
- n.1 Esperto junior con esperienza nell'ambito dell'organizzazione di eventi e attività di segreteria organizzativa.

3. Tali competenze devono essere verificate attraverso i *curricula vitae* dei singoli esperti. Per ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro deve essere allegato il curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto dall'esperto, con indicazione del titolo di studio e delle esperienze professionali documentabili, richieste e/o maturate nelle materie oggetto del presente disciplinare e capitolato, delle quali dovrà essere fornita una dettagliata descrizione. Il curriculum dovrà essere redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi delle norme dettate dal Capo III del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, e corredate da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

5. La composizione del gruppo di lavoro indicata dall'aggiudicatario, non potrà essere modificata senza il preventivo consenso formale del GAL.

6. Qualora l'aggiudicatario, durante lo svolgimento del servizio, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiederne l'autorizzazione al GAL, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelle indicate al momento dell'offerta.

7. L'eventuale sostituzione è ammessa, ad insindacabile giudizio appaltante del GAL, solo se i sostituti presentano requisiti e curricula di valore analogo o superiore rispetto a quelli delle persone sostituite.

8. L'attesa dell'autorizzazione del GAL non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione del GAL.

ARTICOLO 25 - OBBLIGAZIONI, DANNI, RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Per lo svolgimento di tutte le attività l'aggiudicatario deve rispettare la tempistica formulata nell'offerta tecnica, nel cronoprogramma, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni del committente.

2. L'appaltatore, non appena sottoscritto il contratto, deve dare immediato inizio all'espletamento dei servizi previsti nel contratto.

3. La composizione del gruppo di lavoro proposto in sede di gara non deve subire modifiche quantitative o qualitative, se non dietro preventiva autorizzazione del Gal per gravi ed eccezionali motivi, con nuovi componenti con requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, documentati in sede di richiesta.

4. È a carico dell'aggiudicatario tutto quanto utile per evitare il verificarsi di danni a terzi (persone fisiche e giuridiche) o cose nella esecuzione dei servizi ed attività.

5. Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutti gli oneri inerenti alle posizioni assicurative dei componenti del gruppo di lavoro impegnati nelle attività previste dal presente appalto. Lo stesso assume in proprio ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a dette persone o essere cagionati da quest'ultime a persone o cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, correlata o inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle stesse.

6. L'aggiudicatario si obbliga a rispettare nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori la normativa vigente in materia di lavoro e la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

7. Il GAL resta comunque estraneo ai rapporti tra la società aggiudicataria e le risorse professionali del Gruppo di Lavoro (proprie e della Società ausiliaria) dalla stessa adibite o preposte allo svolgimento del servizio.

8. La società aggiudicataria solleva il GAL da ogni responsabilità al riguardo, in relazione agli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura.

9. Nessun ulteriore onere economico dunque può derivare a carico del GAL, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Infatti, con il prezzo offerto, l'aggiudicatario s'intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

10. Il soggetto aggiudicatario deve predisporre ed inviare, con cadenza semestrale, al GAL relazioni sugli stati di avanzamento delle attività in relazione ai singoli servizi, e una relazione finale sui risultati qualitativi-quantitativi conseguiti negli interventi realizzati.

ARTICOLO 26 - VARIAZIONI QUALITATIVE O QUANTITATIVE

1. Nell'esecuzione del contratto non possono essere apportate variazioni alle qualità e quantità in esso previste. In caso di comprovata necessità, esclusivamente su richiesta del GAL, il servizio potrà subire, nell'ambito del periodo di validità del contratto, variazioni in aumento o in diminuzione, in ossequio quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. In caso di variazione, fino ad un massimo di 1/5 del prezzo globale, la società aggiudicataria dovrà corrispondentemente adeguare il servizio alle esigenze del GAL, in base al rapporto del costo unitario di ogni singola prestazione e comunque, fatte salve le norme in materia di rescissione e risoluzione del contratto.

2. La società aggiudicataria non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti in confronto alle previsioni contrattuali.

3. Essa ha l'obbligo di eseguire le variazioni ritenute opportune dal GAL appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle attività comprese nell'appalto.

ARTICOLO 27 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

1. È fatto obbligo all'aggiudicatario di realizzare il servizio in proprio, a pena di risoluzione del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 118, D.Lgs. nr. 163/06 e s.m.i., il contratto d'appalto non può essere ceduto anche solo in parte, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116, D.Lgs. nr. 163/06 e s.m.i..

3. Le cessioni di azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni relative all'esecutore del contratto d'appalto sono disciplinate dall'art. 116, D.Lgs. nr. 163/06 e s.m.i..

ARTICOLO 28 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 117, D.Lgs. nr. 163/06 e s.m.i., l'aggiudicatario potrà cedere i crediti derivanti dal contratto, qualora il GAL non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. In difetto, la cessione non sarà opponibile al GAL e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'aggiudicatario costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico del GAL, senza che il concessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

ARTICOLO 29 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. È fatto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ARTICOLO 30 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il finanziamento pubblico è al 100% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

2. I rapporti tra il GAL appaltante e l'aggiudicatario del servizio sono regolati da apposito contratto.

3. I pagamenti vengono effettuati con le seguenti modalità:

- a) **anticipo pari al 40%** dell'importo contrattuale, viene erogato, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL del Piano Tecnico di Lavoro di cui all'art.23 del presente capitolato e previa emissione di fattura di pari importo e della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa con le modalità e l'importo previsto dall'art. 124, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; si applica, altresì, l'art. 140 del menzionato decreto;
- b) **pagamenti intermedi fino al 50%** dell'importo contrattuale, con liquidazioni successive in rate posticipate, previa emissione di relative fatture sulla base degli stati di avanzamento semestrali del Piano Tecnico di Lavoro e una descrizione analitica delle attività effettivamente realizzate nel periodo relativo alla fatturazione;
- c) **il saldo, pari al 10%** dell'importo contrattuale verrà erogato a seguito della conclusione di tutte le attività, emissione di relativa fattura e trasmissione di una Relazione conclusiva con

descrizione analitica dell'attività effettivamente realizzata per tutta la durata del contratto, corredata, pena l'inammissibilità delle spese sostenute, da documentazione probante le singole attività svolte.

4. Il GAL, in ogni caso, eroga la somma dovuta (nel suo totale ammontare, od in forma parziale) soltanto una volta acquisita e verificata la relazione conclusiva e la documentazione sopra specificata.

5. Il GAL provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse, corredate della suddetta documentazione. Le fatture devono essere indirizzate a: GAL La Cittadella del Sapere, Via Ing. G. Bruno 25, 85033 Episcopia (PZ).

6. Il GAL subordina il pagamento al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie del GAL, nonché, all'accertamento della completa ottemperanza delle clausole contrattuali, previa acquisizione della documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti. Eventuali contestazioni interromperanno suddetti termini.

7. Il pagamento del compenso fatturato avviene, salvo diversa forma scritta, mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente indicati dall'aggiudicatario nella fattura. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

8. In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla la ditta aggiudicataria potrà pretendere per ritardato pagamento.

9. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs., nr. 231/02, è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 c.c..

ARTICOLO 31 - ACCETTAZIONE DEI SERVIZI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

1. Non verranno accettati servizi con qualsiasi imperfezione o difetto dipendenti dalla mancata osservanza delle norme stabilite nel presente capitolato.

2. L'accettazione di ogni singola parte dei servizi di cui al presente appalto, non sarà comunque definitiva se non dopo che i servizi medesimi siano stati completati in ogni loro parte e, nel caso di mancata accettazione, l'appaltatore sarà obbligato a ripetere, in tutto o in parte e per quanto possibile ed utile per il GAL, le parti dei servizi che risultassero non accettati per manifesti difetti di esecuzione, e ciò a sue spese e senza alcun aggravio per il GAL.

ARTICOLO 32 - DIRITTI D'AUTORE, BREVETTI INDUSTRIALI E PROPRIETÀ

1. Il GAL acquista per effetto del contratto la proprietà di tutto ciò che sarà prodotto ad hoc nell'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 11 della L. nr. 633/1941 e s.m.i. e art. 2 del D.Lgs. nr. 39/1993.

2. Tutto il materiale prodotto deve essere consegnato dal soggetto aggiudicatario al GAL, nel corso dell'esecuzione del contratto, su richiesta di quest'ultima.

3. Qualora venisse promossa azione giudiziaria nei confronti del GAL da parte di terzi che vantino diritti a riguardo, l'impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, il GAL fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso di fondatezza della medesima, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto recuperando le somme versate.

ARTICOLO 33 - RISERVATEZZA. NOMINA RESPONSABILE ESTERNO

1. Il soggetto aggiudicatario, nell'esecuzione dei compiti ad esso assegnati in base al capitolato ed al presente capitolato, deve impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2. In particolare i dati personali devono essere trattati nel rispetto delle modalità indicate all'art. 11 ed agli artt. da 18 a 22 del D.Lgs. nr. 196/2003.

3. Il soggetto aggiudicatario si impegna ad agire e a dare istruzioni al proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni previste dal capitolato, affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui vengano a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi, siano considerati e trattati come riservati.

4. Qualunque dato o informazione non deve essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte del soggetto aggiudicatario e dei propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti dall'appalto.

5. Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo alla scadenza del contratto.

6. Il personale impiegato dal soggetto aggiudicatario deve, inoltre, astenersi dal manomettere o prendere conoscenza di pratiche, documenti o corrispondenza ovunque posti negli uffici del GAL.

7. Parimenti il GAL non divulgherà conoscenze di segreti commerciali di cui venga a conoscenza od in possesso nell'esecuzione dei servizi di cui trattasi, nel rispetto della normativa di cui alla L. nr. 633/1941 e s.m.i..

8. Inoltre, per i compiti e le funzioni affidate con il presente atto, l'aggiudicatario deve adottare modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici nonché attenersi alle modalità di gestione ed alle misure di sicurezza per i trattamenti oggetto dell'appalto specificate nel capitolato ovvero successivamente in sede di affidamento dell'attività.

9. In particolare l'aggiudicatario e il GAL devono definire appropriate norme di protezione per la custodia dei dati al fine di:

- 1) evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati;
- 2) impedire accessi non autorizzati;
- 3) impedire trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

10. Il soggetto aggiudicatario deve, altresì, fornire ai propri dipendenti e/o collaboratori utilizzati per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto apposite istruzioni a garanzia del rispetto dei predetti principi.

11. Rimane salvo ed applicabile tutto quanto previsto dalla L. nr. 547/1993 e dalle norme del codice penale e di procedura penale in tema di criminalità informatica.

ARTICOLO 34 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1. L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza negli ambiti di lavoro, assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'aggiudicatario è inoltre obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e località in cui si svolgono le prestazioni.

ARTICOLO 35 - VERIFICHE

1. Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del committente.

2. Qualora l'aggiudicatario si rifiuti di provvedere, il committente applicherà la penale prevista nel successivo articolo ed eventualmente si riserva di provvedere con altro soggetto, imputando i costi all'aggiudicatario stesso.

ARTICOLO 36 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. L'aggiudicatario deve assicurare, in applicazione del Regolamento CE n.1974/06 "*recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*", la pubblicizzazione degli interventi attraverso i diversi mezzi di comunicazione, inclusa la rete internet.

ARTICOLO 37 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. L'aggiudicatario si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni acquisite nell'ambito del servizio vengano considerati riservati e trattati come tali.

ARTICOLO 38 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

1. L'aggiudicatario è assoggettato al pieno rispetto delle prescrizioni dei Regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

2. L'aggiudicatario è tenuto a rispettare tutte le disposizioni relative ai criteri di gestione e modalità di erogazione dei servizi oggetto della gara, ad accettarne il controllo anche ispettivo.

3. L'aggiudicatario riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal presente capitolato e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e cose, sia del GAL che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando la Regione Abruzzo da ogni responsabilità.

ARTICOLO 39 - CLAUSOLA PENALE

1. Ai sensi dell'art. 1382 c.c., nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Offerta Tecnica ovvero diversamente concordata con il committente,

imputabili all'aggiudicatario, viene applicata nei confronti di quest'ultimo una penale d'importo corrispondente al 5% dell'ammontare del corrispettivo previsto per i servizi non forniti nei tempi e nei termini richiesti.

2. La suddetta penale viene trattenuta, a scelta del committente, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell'inadempimento o dalla fideiussione salva, in ogni caso, la facoltà per il committente di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

3. Non è considerato motivo di applicazione di penalità lo slittamento delle azioni espressamente autorizzato dal GAL e il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili al soggetto aggiudicatario espressamente autorizzato al GAL. Qualora l'inesatto adempimento o ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, l'aggiudicatario dovrà tempestivamente notificare tale circostanza al GAL La Cittadella del Sapere, con sede in Via Ing. G. Bruno 25, 85033 Episcopia (PZ), con lettera raccomandata A/R anticipata via fax.

4. In caso di esecuzione irregolare del servizio, mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato o di prestazioni di servizio insufficienti, fatto salvo quanto sopra previsto in tema di penalità, Il GAL fissa un congruo termine entro cui l'aggiudicatario deve adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme del presente capitolato e del contratto. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, Il GAL ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, con escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni danno e spesa subiti dalla Regione.

5. È facoltà, altresì, del GAL – previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 c.c., con incameramento del escussione della cauzione definitiva e risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate:

1. terzo mancato avviso di variazione/sostituzione dei componenti il gruppo di lavoro;
2. arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'aggiudicatario;
3. nr. 3 (tre) contestazioni per difformità gravi e immotivate dei prodotti consegnati rispetto alle modalità di esecuzione del servizio come previste dal Piano Tecnico di Lavoro di cui al precedente art.23;
4. nr. 3 (tre) ritardi nella consegna dei prodotti/servizi rispetto alle modalità e termini previsti nel Piano Tecnico di Lavoro di cui al precedente art. 3. In qualunque caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario, salvo il risarcimento a favore del GAL dei danni dalla stessa subiti in conseguenza della risoluzione, avrà diritto solamente al pagamento dei servizi compiutamente e regolarmente eseguiti e accettati dal GAL.

6. Il GAL ha in ogni caso diritto di risolvere il contratto:

- a) qualora si verificassero nei confronti dell'appaltatore, cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dalla vigente normativa di contrasto alla delinquenza mafiosa (Legge, nr. 575/65 e s.m.i., D.Lgs., nr. 490/94 e s.m.i., D.P.R., nr. 252/98);
- b) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte dall'aggiudicatario per la partecipazione alla gara ovvero per la stipula del contratto stesso.

ARTICOLO 40 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto si intende risolto, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- b) intervenuta perdita, successivamente all'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando o nel presente capitolato;
- c) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente capitolato;
- d) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato;
- e) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto non autorizzato;
- f) cessione parziale o totale del contratto;
- g) qualora l'ammontare delle penali superi il 20% dell'importo contrattuale.

2. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato, ai sensi dell'art. 1662 c.c., Il GAL, a mezzo di raccomandata A.R, intima all'aggiudicatario di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla realizzazione di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

3. Il GAL si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestatato dal soggetto aggiudicatario.

4. Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notifica all'affidatario secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. All'affidatario oltre alla risoluzione contrattuale, viene trattenuta la cauzione definitiva; si fa salva la possibilità, da parte appaltante del GAL di richiedere il risarcimento dei danni.

6. Qualora l'inesatto adempimento o ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, l'aggiudicatario deve tempestivamente notificare tale circostanza al GAL La Cittadella del Sapere, con sede in Via Ing. G. Bruno 25, 85033 Episcopia (PZ), con lettera raccomandata A/R, anticipata a mezzo fax e posta elettronica.

ARTICOLO 41 - RECESSO

1. È facoltà del GAL recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 c.c., anche se è già iniziata la prestazione del servizio.

2. Il GAL **può recedere in qualunque momento** dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.

3. Tale facoltà viene esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax, la quale deve pervenire almeno un mese prima della data del recesso.

4. In caso di recesso, Il GAL si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

5. In caso di recesso, l'appaltatore s'impegna a mettere immediatamente a disposizione del GAL, e comunque entro il decimo giorno dal ricevimento della comunicazione di recesso, il materiale per qualsiasi causa non ancora presentato.

6. Il GAL si riserva di applicare l'art. 140 del DLgs.n. 163/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 42 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente competente il Foro di Lagonegro. Nei casi previsti dall'art. 240 del D.Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i. si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.

ARTICOLO 43 - RINVIO AL CODICE DEGLI APPALTI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, trovano automatica applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i. ed al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 44 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. nr. 163/06 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidamento è l'Arch. Gaetano Giacomo Mitidieri.

2. Il presente Disciplinare e Capitolato D'Oneri è integralmente pubblicato sul sito internet del GAL www.lacittadelladelsapere.it.

3. Informazioni complementari concernenti il presente procedimento possono essere richieste esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo info@lacittadelladelsapere.it sino a nr. 5 giorni prima della scadenza del termine stabilito per l'invio delle offerte, ore 13.00.

ARTICOLO 45 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. A norma dell'art. 13 del D.Lgs. nr. 196/2003 i dati raccolti nell'ambito della presente procedura d'appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa.

2. I partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente, l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d'appalto.

3. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determina l'esclusione dalla gara. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata sia manuale.

4. I dati vengono comunicati agli organi e uffici del GAL aggiudicatrice investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione/diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.

5. I dati possono essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I., B.U.R., quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all'U.E.

6. Il titolare del trattamento è GAL La Cittadella del Sapere.

7. Il responsabile del trattamento è il GAL La Cittadella del Sapere, con sede in Via Ing. G. Bruno 25, 85033 Episcopia (PZ). L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dalla L. nr. 241/1990 e s.m.i e dall'art.13 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

9. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. nr. 196/2003 a cui si rinvia espressamente.

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gaetano Giacomo Mitidieri
